

# TERMINATIONE ,

ET ORDINI STABILITI.

*Dagl' Illustriſſimi, & Eccelleſtiss. Signori.*

PIERO GRIMANI,  
MICHIEL MOROSINI,  
EZ. ALVISE MOCENIGO<sup>2.</sup>

*Per la Sereniffima Republica di Venezia, &c.  
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

Per li Datij , Beccaria , e Soldo per Lira  
di questa Città , e Termini. 1722.



I N P A D O V A ,

---

Per li Fratelli Sardi , Stampatori Camerali . Con Privilegio.

# ЭИОТАИМЯЕТ

ET ORIGIN STADTEN

...n' b'g' d'g' v'g'



3

# NOI PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, EZ. ALVISE MOCENIGO<sup>2.</sup>

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.  
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*



Aduti all' osservazione del Magistrato Nostro li Datij della Beccaria , e Soldo per Lira delle Carni di questa Città , e Termini , li troviamo presentemente ridotti nel stato di notabile discapito , non da altra causa , che da defraudi vengono commessi , contro quali accorrendo con gl' opportuni rimedij , per darle quel presidio , che vaglia à rafrenare le delinquenze , & à repristinare detti Publici Capitali , con l'Autorità conferitaci dal Serenissimo Maggior Conseguo , comandiamo , che siano obediti in tutte le sue parti li Capitoli XII. del Datio Beccaria , & li Capitoli XIII. del Soldo per Lira , che sono le regole fondamentali instituite per la loro preservatione , e perciò

Non ardisca chi si sia di qualunque stato , ò conditione etiam Ecclesiastico , di ammazzar Animali , si per uso , come per vendere in altro loco , che nel Publico Scorticitorio ; e nell' introdurli in Città , tanto vivi , quanto morti , in quarti , ò spolpati , debbano

levar alla Porta la Bolletta con la giusta giurata denontia della real quantità, conducendoli direttamente al luoco del Datio, sempre accompagnati da detta Bolletta, & ivi pagar il Datio giusto alla Tariffa, in pena di contrabando, e di altre pecuniarie, e corporali stabilitate dalli Capitoli.

Prohibiamo alli Beccari trattenere nella sua Casa, ò in altra contigua alcuna sorte de Animali, e così pure di tenirne de morti; dovendo subito ammazzati nel Publico Scorticitorio trasportarli alle Botteghe, dove vendono la Carne, sotto le pene irremissibili decrecate dalle Leggi; restando concesso alli Beccari da Castrati trattennerli nelle proprie stalle, quando però prima gli haveranno consegnati al Datio accompagnati con la Bolletta nella sua giusta quantità, per il che nell'introdurli in Città doveranno direttamente passare al loco del Datio, & essendo trovati dalli Ministri per strade indirette, siano *ipso facto* caduti in contrabando, benche havessero levate le Bollette.

Prohibiamo pure rissolutamente alli Soldati, che in qualunque tempo s'attrovassero di Presidio in questa Città, di comprare, ò far comprare tanto in Città, quanto fuori Animali, ne vivi, per ammazzare, ne morti per vender la Carne al minuto, incaricando li loro Offitiali à contenerli nell'obedienza, sotto le pene stabilitate dalle Leggi, e di procedere alla formatione di Processo, & alli castighi corrispondenti al loro delitto.

Incarichiamo li Custodi alle Porte, non permettere ad' alcuno l'introduzione di qualunque sorte de Animali soggetti al Pagamento delli sudetti Datij senza il lievo della Bolletta, e così di Carne in pezi, ò spolpate in conformità delli Capitoli, sotto pena di Corda, Prigione, e galera; all'incontro se ne fossero introdotti occultamente, ò con violenza, debbano denontiare il contrafacciente, e sortindo à loro l'arresto degl'Animali, ò Carne siano persi per contrabando, & applicata la metà ad'essi in premio della diligenza, & l'altra metà in benefitio del Datio.

Comandiamo in oltre, che tutti li Beccari, e qualunque altro comprassero Animali vivi soggetti alli sopradetti Datij nel Publico Mercato in Prà della Valle, così per le Beccarie, come per uso proprio, prima di condurli fuori del Prà, debbano denontiarli

al Mi-

al Ministro deputato ; che ivi si trova in detto giorno di Mercato nel solito Posto , levar da esso la Bolletta Gratis , consegnarla al Governatore ; e se comprassero in altro tempo , doveranno denontiare à detto Ministro l'Animale comprato , levando la Bolletta , con la quale sempre sia accompagnato , in pena di contrabando .<sup>5</sup>

Resta precisamente incaricato il Governatore ad' invigilare non solo in Città per scuoprire li Contrabandi , & à liquidare li Rei , portandone fedelmente le notitie al N. H. Capitanio pro tempore , mà ancora di trasferirsi alle Porte , facendo osservazione sopra li Publici Libri , per rilevare se da que Ministri venga adempito al proprio officio , e con la Lettura di detti Libri , e registro delle Bollette praticare li necessarij confronti , per venir in lume se da Becari , ò da altri vengano commessi defraudi , e mancando à tale incombenza sia rimosso dalla Carica , & castigato ad' arbitrio della Giustitia .

Restando nel suo essere li Privileggi de Benemeriti sette Comuni , attesi li Giuditij , Terminationi , & Ducali dell' Eccelso Consiglio di X. à loro favore seguite , in questi ultimi tempi , à divertimento de pregiuditij studiati da chi abusa del Privileggio .

Ordiniamo , che nel presentarsi alle Porte di questa Città alcuno di quei Habitanti con Animali , ò Frutti raccolti in detti sette Comuni , debbano li Ministri ben esaminare il Mandato à stampa , col quale faranno accompagnati , e se vi siano tutte le cautelle prescritte dalli Capitoli degl' Illustrissimi , & Eccellenissimi Sig. Governatori dell' Entrada 1705. 6. Aprile , e dalle Ordinationi dell' Illustrissimo , & Eccellenissimo Sig. Inquisitore sopra Datij 1717. 8. Zungno , osservando attentamente la formula di detto Mandato , se sia di stampa Turchina , se munito col giuramento del Nodaro , & ogn' altro requisito stabilito dalla stampa delli sudetti Capitoli , & Ordinationi , le quali , perche vengano in tutte le sue parti esequite , & obbedite , tanto dagl' Habitanti de Sette Comuni , quanto dalli Ministri , e non possano fingere ignoranza , Ordiniamo , che anco qui in Padova venga rinovata la stampa di detti Capitoli , & Ordinationi , e stia sempre fissa nelli Caselli alle Porte , & al Datio Mercantia , onde sia visibile alli Ministri medesimi l' obbligo preciso del loro ministero ; e se nelli Mandati trovassero alcuna frau-

6

de, mancanza d'ogn'unā delle prescritte cautelle , non debbano permettere l' ingresso à quelli , che in ogni caso trovassero diffetti , ò alterationi in essi Mandati , mà doveranno subito rassegnarne la notitia al N.H. Capitanio , per quelle deliberationi , che faranno dalla sua prudenza reputate più necessarie , e conferenti .

Finalmente Comandiamo alli Ministri della Città , & à quelli della Corte Pretoria , e Prefettitia di stare in attensione , acciò , che sia da cadauno obedito alli Capitoli delli sopradetti Datij , & à quanto viene da Noi Ordinato , e trovando alcuna trasgreditione , praticar debbano l' arresto del Contrabando , e de Rei , promettendole il premio assegnato dalle Leggi , & inoltre la metà degl' Animali , e della Carne , che fermassero in contrafattione ; altrimenti mancando alle proprie incombenze , il più severo castigo .

Et il presente , per notitia universale , sarà publicato alli luochi soliti ; alle Beccarie Grande , dove star debba sempre affisso , & esposto al Cafello del Dacio , consegnato à cadaun Beccaro , affisso pure alli Posti delle Beccarie sparsi per la Città , alle Porte , e spedito nel Territorio .

Dal Sindicato Padoa 11. Marzo 1722.

[ PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.

[ MICHEL MOROSINI Sind. Inq. in T.F.

[ Z. ALVISE MOCENIGO 2.º Sind. Inq. in T.F.

Zuanne Zuccato Segr.

Segue la Terminatione del Magistrato Eccellentissimo de Governatori dell' Entrade , & dell' Illustrissimo , & Eccellentissimo Signor Inquisitor sopra Datij stampate in Venezia .

N O I

7

NOI PIERO GRIMANI;  
MICHIEL MOROSINI,  
E Z. ALVISE MOCENIGO <sup>2.º</sup>

*Per la Serenissima Republica di Venetia, &c.  
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

**V**Eduti da Noi li Capitoli formati dagl' Illustrissimi, & Eccellen-  
tiss. Sig. Governatori dell' Entrade 1705. 6. Aprile, e le  
Ordinationi stabilite dall' Illustrissimo, & Eccellentiss. Sig. Inquisito-  
re sopra Dacij 8. Zugno 1717. in proposito dell' Esentioni dell' bene-  
meriti Sette Communi, con le quali viene provveduto, tanto all' os-  
servanza della loro Privilegi, quanto alle cautelle prescritte per la  
Publica indemnità de Datij; Ordiniamo, che anco qui in Padova  
sia stampato il foglio continentе li sudetti Capitoli, & ordinationi,  
accioche dalli Ministri alle Porte, e da qualunque altro siano quelle  
essequite in tutte le sue parti.

Dal Sindicato Padova 11. Marzo 1722.

( PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T.F.

( MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T.F.

( Z. ALVISE MOCENIGO <sup>2.º</sup> Sind. Inq. in T.F.

Zuanne Zuccato Sege.

**A**pprovate con Decreto dell' Eccelso Conseguio di Dieci de dì 14. Maggio caduto le Regole dall'Illustriss. & Eccellentiss. Signor Girolamo Giustinian Proe. & Inquisitor sopra Dacij , in ordine ad anteriore 27. Agosto ultimo passato stabilite , tanto per la Dominante , quanto per la Terra Ferma , tendenti all' oggetto della Publica intenzione à indemnità del Publico interesse , & alla manutenzione de Privilegij de fedelissimi Sudditi de Sette Communi ; Et approvati particolarmente in tutte le sue Parti li Capitoli accompagnati , e formati à maggior cautella del Partito di Terra Ferma, da esser aggionti alla Terminazione de Governatori dell' ENTRADE 1705. 6. Aprile ; Sua Eccellenza ha ordinato , che à chiara notizia di cadauno , e per la Piena , & inalterabile osservanza de medemi in ogni tempo , siano li Capitoli medemi stampati , e publicati , come stanno , e giacciono insieme con l'accennata Terminazione , per essere in seguito partecipati , e trasmessi ovunque ricercasse il bisogno .

# TERMINAZIONE

*Degl'illusterrissimi, & Eccellentiss. Signori  
GOVERNATORI DELL' ENTRADE.*



Ovendo il presente Magistrato in pontual obbedienza del Decreto dell' Eccellentiss. SENATO de dì 19. Marzo 1705., & ad instanza di D. Gio: Antonio Mossible Nodaro di Sette Communi , e Zuanne Softer , Invati di Sette Comuni Vicentini rinnovare , e republicare gl' Ordini tutti in Materia de Privileggi , & Esenzioni concesse à Sette Communi Vicentini dalla Publica Municipalità fin nel tempo della loro felice dedizione à questo Sereniss. Dominio per le robbe nate , e pervenute da loro Terreni , ò Animali , overo fabricate dalla loro Industria , e Condotte le medesime dalli Huomeni stessi del Paese , con particolar incarico all'attenzione di questo Magistrato di far , che tanto da Ministri di questa Città , che da quei di fuori siino le Ordinanze in tal proposito essequite , e levategli le vessazioni , e disturbi , fatto anco il dovuto riflesso al Publico servizio nella Materia importante de Dacij , hanno Terminato , e Terminando Comandato .

Che

9

Che l' Esenzione delli Frutti tutti d'ogni sorte , che raccolgono li Sette Communi Visentini da'loro Terreni , Animali , e provenienti dalla loro Industria per sortirne l' effetto dell' Esenzione , e di non esser tenuti all' obbligo del Pagamento d'ogni Dacio , & liberi da ogni vessazione , ò molestia de Publici Ministri , tanto di questa Dominante , quanto di tutta la Terra Ferma , debbano esser questi accompagnati in questa Dominante , e tutta Terra Ferma con un Mandato in stampa con il San Marco , ne quali tutti Mandati debbi esser dichiarito la qualità , e quantità del Trasporto de Frutti sudetti , dovendo questi esser Bollati con il Bollo di Sette Communi con inscrizione del Commune , dal quale procederà il Trasporto stesso ; dovendo questi esser da Publici Ministri pontualmente obediti , quando siino accompagnati con li medemi , & nel modo , e forma qui sotto dichiarita , in pena à cadaun de medemi , che ardissero travagliarli , ò molestarli , di Ducati 100. dà esserli irreinissibilmente levati da questo Magistrato , ne possino sotto qual si sia pretesto esser liberati , ò dispensati , oltre la perdita della Carica , & altro ad arbitrio di Sue E. E.

Primo . Che li Mandati sudetti saranno estratti in stampa dovranno esser sottoscritti dal Nodaro del Commun , & dalli due Sindici soliti eleggersi da detti Sette Communi , & quelli della Terra Ferma dal Nodaro solamente , quali Sindici , e Nodaro rispettivamente , che doveranno sottoscrivere siano tenuti fare la loro sottoscrizione con giuramento , dovendo esso Mandato durare Mese uno , & servire per un solo passaggio , & dal Conduttore esser annotato il giorno del Trasporto dietro detto Mandato , & trovati gli effetti sudetti senza tali requisiti , siano , & s'intendino di Contrabando , ne possino sotto qual si sia pretesto esser liberati , ne dispensati .

Che dalli Habitanti di Sette Communi non possa esser prestato il Nome ad altre persone Habitanti fuori li Sette Communi , così , che sotto loro nome possi esser defraudata la Publica rendita ; & in caso di contrafazione s'intendino ogn'uno de Contrafacenti incorso in pena di Bando , Prigion , & Galera ; Et per venir in cognizione de Delinquenti faranno sempre da loro E. E. ricevute Denontie secrete , e si concederà l'impunità anco à correi , mentre però non siano Principali .

Che

Che dal Nodaro , e Sindici di Sette Comuni sudetti non possi esser sottoscritto il Mandato , se prima il Conduttore non averà giurato esser la robba di sua particolar raggione , ne aver prestato il nome ad altre persone habitanti fuori li Sette Comuni giusto il suddetto Capitolo , da dover simili giuramenti esser registrati in un Libro à parte à cauzione della verità , non potendo parimente simili Mandati esser concessi ad altri , che à gl'Habitanti oriondi di Sette Comuni come sopra .

Che con la presente non s'intendi derogato , ne in alcuna parte alterato il prescritto con Decreti dell'Eccelleniss. SENATO 4. Lu-glio 1685. , e 28. Aprile 1686. per le Condotte de Carboni , e Le-gname ; Risservandosi però sempre loro E. E. prescrivere quelle Re-gole per il Publico servizio saranno credute proprie , e consen-tanee .

E perche molte volte nel tempo del Verno particolarmente partono gl'Habitanti delli Sette Comuni con Animali Pecorini , Va-ché , & altra sorte d'Animali di loro particolar raggione con suoi Ar-nesi per svernare à causa della sterilità de loro Comuni nel tempo suddetto , e dovendo goder l'Esenzioni concesse li da più Decreti dell'Eccelleniss. SENATO , Giuditij , e Terminazioni degl'Eccellen-tiss. Sig. Inquisitori in Terra Ferma 25. Maggio 1676. del trarto de loro Animali senza alcun oblico di Dacio , anco nella Vendita delli effetti provenienti da loro Animali ; doveranno perciò li Mandati di tal natura esser concessi , come qui sotto ; e ciò senza pregiudizio del-li Mandati concessi prima del Decreto suddetto 19. Marzo 1705. Do-vendo la presente esser stampata , e publicata ove occorresse per la sua pontuale essecuzione , come pure separatamente li qui sottoscritti Mandati .

## *Formula di Mandato per la Dominante, e T.F.*

D. Nativo, & Habitante del Commun di uno de Sette Communi Vicentini non cessò, affittato, o rinontiato ad altre persone habitanti fuori li Sette Communi conduce à per Terra Ferma libera, & esente da Dacio, e Gabella provenuta giusto li Privileggi de Sette Communi, e Terminazione dell'Eccelleniss. Signori Sindici Inquisitori in Terra Ferma 25. Maggio 1676. Havendo in tutte le Partie esequita la Terminazione del Magistrato Eccelleniss. de Governatori dell'Entrade 6. Aprile 1705. relativa al Decreto dell'Eccelleniss. SENATO 19. Marzo 1705. Et si commette ad ogni Dacier, Ministro, Official, o Capo di Barca non molestare la roba predetta, condotta dal detto Conduttor, al qual effetto doverà il presente Mandato esser sottoscritto gratis da chi spetta, & restituito, in tutto, e per tutto, e ciò in pena de Ducati Cento, privazione di Carico, & altre ad arbitrio del detto Eccelleniss. Magistrato, come in detta Terminazione, & il presente Mandato vagli per una sola Condotta.

## *Formula del Mandato per Pastori.*

D. del Commun di Pastor nativo, & habitan-  
tante li Sette Communi si parte dal Commun sudetto con suoi Animali N. di propria ragione del medemo con suoi Arnesi per svernare nel piano per li Territorij di questo Sereniss. Dominio, quali in ordine à loro Privileggi stabiliti con più Decreti dell'Eccelleniss. SENATO, e Giudicij sono esenti d'ogni Dacio, e Gabella, tanto per il Transito, quanto per la Permanenza con gl'effetti ricaveranno dalli Animali sudetti in detto tempo, essendo nell'altre parti stata esequita la Terminazione del Magistrato Ecceleniss. de Governatori dell'Entrade 6. Aprile 1705. relativa al Decreto dell'Ecceleniss. SENATO 19. Marzo 1705. Dovendo li presenti Mandati esser sottoscritti gratis da chi spetta, & restituiti alli Pastori sudetti; Et il presente Mandato vagli per una sola flaggione.

Data li 6. Aprile 1705.

( Gasparo Bragadin Governator .

( Giacomo Pifani Governator .

( Agostino Soranzo Governator .

Tizian Bonifazio Nod.

Capi-

Capitoli da essere aggionti alla sudetta Terminazione del Magistrato de Governatori dell'Entrade 6. Aprile 1705. à favor de Sette Comuni Vicentini, & à cauzione del Publico interesse, per levar à Daciari il pretesto di bonificazioni.

*In Ordine al Decreto dell'Eccelso Consiglio  
di Dieci 14. Maggio 1717.*



HE essendo con più Ducali relative à Privileggi di prima dedizione, & à più Giudicij di quest' Eccelso Tribunale in più tempi seguiti, e particolarmente con quello de dì 31. Agosto 1714. avalorato dalle risolute Ducali 18. Aprile, e 31. Luglio prossimi passati, stabilito, e deciso, che per l'introduzione, trasporto, e vendita, tanto nella Dominante, quanto nelle Città della Terra Ferma per li Frutti tutti d'ogni sorte, che raccolgono li Sette Comuni Vicentini da loro Terreni, Animali, e provenienti dalla loro Industria, abbiano à godere l'Esenzione da ogni, e qual si voglia Dacio, ne possano da Ministri di tutti li sudetti Luoghi esser sotto qualunque pretesto molestati, quando siano muniti colli soliti Mandati à stampa, estesi in Terminazione del Magistrato Eccellentiss. de Governatori dell' Entrade 1705. 6. Aprile; In comprobazione però sempre maggiore di quanto sopra, & à divertimento di tutti gl'abusi, che potessero esser introdotti in pregiudizio del Publico Interesse; aggiungendo à quanto si contiene nella Terminazione sudetta de Governatori dell' Entrade, quale s'intendi repetita, ed in tutte le sue Parti confermata, resta prescritto quanto segue, da esser inviolabilmente da chi spetta osservato.

Ch' intendendosi licenziate, anzi da chi spetta depennate le Pieg-

Pieggiarie , e restituiti li Pegni tutti dati d' ordine de Magistrati , ò Publici Rappresentanti per frutti degl' Animali introdotti con li soliti Mandati à stampa de Sette Communi per il passato doppo il sopracennato Giudizio ; perche possano in avvenire li medemi essere liberi dalle molestie , e vefazioni de Daciari , doverà per parte loro essere adempito alle formalità qui sotto dichiarite .

Che siano obligati li Massari delle Porte , Pallatieri , & altri Ministri de Dacij registrar il Nome della Villa , con l' aggiunta dell' espressione : Uno de Sette Communi , perche apparisca in ogni tempo la distinzione delle robbe introdotte da altri Privilegiati , nè possa scriversi quest' espressione , se non alli seguenti : Asiago , Lusiana , Roana , Foza , Enego , Gallio , e Rozo , in pena ad arbitrio , à quelli , che scrivessero quest' espressione ad altre Ville .

Che li Mandati espressi nella Terminatione de Governatori dell' Entrade 1705. 6. Aprile , sianostampati dal Stampator Ducale di Vicenza in stampa Turchina , distinta sempre da qualunque altro professasse uniformità de Privileggi con li Sette Communi sudetti , ne possa il medemo dar le stampe de Mandati , se non al Noncio de Sette Communi , ò pur à chi venisse à riceverli con Lettera del Nodaro de Sette Communi , nè possa valere Mandato alcuno , che fosse d' altra stampa .

Che dalli Agenti de Sette Communi sia mandato alle Porte della Città , & alle Pallade il Catalogo dellli Nodari ne Sette Communi deputati al rilascio de Mandati , con li Caratteri di cadauno d' essi , che doveranno esser tenuti affissi ad una Tabella , per poter farne ad ogni occasione l' incontro ; E questo Catalogo col confronto de Caratteri sudetti abbia ad essere sottoscritto da due di essi Agenti con giuramento , e col Bollo de Sette Communi ; Ecosì di tempo in tempo ne casi , ò di morte , ò di mutazione d' essi Nodari sostituiti coll' istessa formalità , nè siano admessi Mandati sottoscritti da altri Nodari , che da quelli espressi in detto Catalogo .

Che cadauno de Nodari Deputati al rilascio de Mandati debba tener un Libro , sopra il quale registri di volta in volta il Nome della

della persona ; che conducesse Animali , il numero , e la specie degl' Animali medesimi , & il giorno della partenza ; E ciò perche in ogni tempo , che occorresse , possano esser rilevate le fraudi , che venissero commesse ; confrontando li Registri de Nodari con li Registri dellli Massari , e Palatieri ; Dichiarendosi , che non resti con questo Capitolo derogato alla pratica de Mandati soliti per li Pastori , che vengono à svernare nel piano , li quali vagliono per una Staggione .

Che nel caso , che alcun Nodaro rilasciasse Mandati , ò à persone , che non fossero de Sette Communi , ò per Animali non provenuti ne medesimi , cada esso Nodaro nelle pene della perpetua privazione del Notariato , di Bando , Prigione , e Galera ; alle quali pene pure sia soggetto chi ricevesse essi Mandati per Animali provveduti altrove , e che non fossero provenuti dagl' Animali de Sette Communi ; E molto più chi ardisse di falsificare Mandati . Et à quelli , che accusassero simili Delinquenti , condannati , che siano li medesimi , faranno contribuiti Ducati Dieci di premio per cadauna volta , e per cadaun Delinquente , delli Danari de Sette Communi dalli Agenti de medesimi , come essi si sono spontaneamente offerti , & obligati .

**Data dall' Inquisitorato sopra Dacij li 8. Giugno 1717.**

[ **GIROLAMO GIUSTINIAN**  
**Proc. Inquisitor Sopra Dacij .**

**Candido Querini Nod. dell'Inquisitorato .**



